



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
TELEMATICA DELL'ALBO
FORNITORI ECONOMICI DA
CONSULTARE NEGLI AFFIDAMENTI
LAVORI, BENI E SERVIZI E NELLE
GARE DI PROGETTAZIONE PER
L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE
MEDIANTE GARA TELEMATICA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 45 DEL 26/09/2022

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ALBO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E NELLE GARE DI PROGETTAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE MEDIANTE GARA TELEMATICA

INDICE:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO

Art. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

- A) ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
- B) FORNITORI DI BENI E SERVIZI
- C) TECNICI PROGETTISTI E ASSIMILATI
- D) PROFESSIONISTI

Art. 5 - DIVIETI

Art. 6 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Art. 7 - SOSPENSIONE AUTOMATICA DELL'ISCRIZIONE

Art. 8 - VERIFICHE A CAMPIONE

Art. 9 - CANCELLAZIONE D'UFFICIO

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - NORMA DI COORDINAMENTO

Art. 12 - PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente documento disciplina la gestione di un Albo di operatori economici (di seguito "Albo") che la Provincia di Varese si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei ad essere invitati a partecipare a procedure di gara telematiche da svolgere mediante piattaforma Sintel o Mepa, ovvero formulare preventivi e offerte per affidamenti diretti.

Il regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti all'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

La scelta degli operatori economici mediante l'utilizzo dell'Albo rispetta i principi di equa rotazione, effettuata dal software.

L'inclusione dell'operatore economico nell'Albo non costituisce titolo per pretendere di essere invitati a partecipare a procedure di gara o a formulare preventivi, così come non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo viene utilizzato dall'Amministrazione nelle procedure di gara sotto la soglia comunitaria ex articolo 36 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, gestite mediante la piattaforma Sintel o Mepa, per l'affidamento di lavori, beni, servizi e per le gare di

progettazione, nonché per il reperimento di preventivi da valutare per affidamenti diretti, e negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

L'Albo operatori economici può inoltre essere utilizzato per affidamenti di incarichi legali.

Art. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- soggetti esecutori di lavori pubblici;
- soggetti fornitori di beni e servizi;
- tecnici progettisti e assimilati;
- professionisti.

Le sezioni che compongono l'Albo sono a loro volta suddivise in categorie e sottocategorie/qualificazioni, identificate per codice e descrizione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare e/o modificare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

Possono iscriversi all'Albo tutti i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, ad esclusione della lettera d), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50.

Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti **requisiti di ordine generale**:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio dello Stato di provenienza, ovvero, per i professionisti, iscrizione all'Ordine/Collegio della rispettiva categoria;
- possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;
- insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231;
- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n. 68), salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tali disposizioni;
- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81;
- assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del richiamato Decreto con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Per l'iscrizione sono altresì richiesti, a seconda della sezione di interesse, i seguenti **requisiti specifici**:

A) Esecutori di lavori pubblici

- possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010 n. 207 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
- attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
- attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica, così come definita dall'articolo 63 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010 n. 207;

- certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo delle aziende esecutrici di lavori pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA rilasciato dagli organismi abilitati.

In assenza di qualificazione SOA è comunque possibile iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione. In tal caso l'operatore economico potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

B) Fornitori di beni e servizi

- capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- capacità tecnica, documentata mediante:
 - descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione «sistema qualità»; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprova della propria capacità tecnica.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal medesimo, rilevabili dal certificato della Camera di Commercio.

C) Tecnici progettisti e assimilati

- titolo di studio nella specifica materia di riferimento;
- iscrizione ad Ordini Professionali;
- requisiti ex articolo 83 Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50.

D) Professionisti

- titolo di studio nella specifica materia di riferimento;
- iscrizione ad Ordini Professionali;
- precedenti esperienze professionali risultanti da curriculum vitae.

Per l'iscrizione all'elenco "**Avvocati**" della sezione "Professionisti" sono inoltre richiesti i seguenti requisiti, da comprovare mediante curriculum vitae:

- abilitazione al Patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori;
- comprovata esperienza professionale di durata non inferiore a cinque anni in una o più delle seguenti materie:
 - diritto dei contratti pubblici
 - diritto dell'ambiente
 - diritto del pubblico impiego
 - diritto degli enti locali
 - diritto dei servizi pubblici locali
 - diritto urbanistico
 - diritto delle espropriazioni
 - diritto dei beni culturali e ambientali
 - diritto societario, con particolare riferimento alla società pubbliche
 - diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e l'ambiente

- possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con gli Amministratori (Presidente e Consiglieri provinciali), il Segretario Generale, i Dirigenti e i dipendenti della Provincia di Varese.

In ogni caso, tutti gli operatori economici iscritti all'Albo rispettano quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 5 - DIVIETI

In fase d'iscrizione è fatto divieto di:

- presentare più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- presentare domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- presentare domanda per la medesima categoria di specializzazione in qualità di componente di più consorzi;
- presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo;
- presentare domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti della Provincia di Varese o loro parenti/affini di primo grado.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, in caso di violazione di quanto sopra l'Amministrazione prenderà in considerazione la prima istanza pervenuta in ordine temporale.

Art. 6 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo è aperta e gratuita: tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, inoltrano per via telematica la propria richiesta di iscrizione utilizzando l'apposita sezione "Albo Fornitori" accessibile dal sito internet istituzionale della Provincia di Varese, seguendo le istruzioni operative ivi riportate.

L'iscrizione è automatica ed ha validità di un anno solare che decorre dalla ricezione da parte dell'operatore economico della comunicazione di conferma avvenuta iscrizione.

Eventuali successivi rinnovi del servizio di utilizzo del software per la gestione dell'Albo non influiscono sulla decorrenza del termine di iscrizione annuale dei singoli operatori economici già iscritti.

Ciascun operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati relativi alla propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritto all'Albo, sia ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite.

Art. 7 - SOSPENSIONE AUTOMATICA DELL'ISCRIZIONE

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico è chiamato con cadenza annuale, entro la data di scadenza dell'iscrizione stessa, ad effettuare la conferma / aggiornamento dei dati e requisiti inizialmente dichiarati accedendo all'apposita sezione "Albo Fornitori".

In mancanza, decorso un anno solare dall'iscrizione senza che questa sia stata confermata, l'operatore economico viene automaticamente sospeso dall'Albo e non potrà essere selezionato dal sistema.

L'operatore economico sospeso ai sensi del presente articolo può in ogni momento procedere con la conferma / aggiornamento dei propri dati accedendo alla sezione "Albo Fornitori": ciò determina l'automatica riattivazione dell'iscrizione con l'immediato ripristino di tutte le funzionalità collegate.

L'iscrizione è altresì sospesa, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui sorga tra quest'ultima e l'operatore economico un procedimento di natura giudiziale, sino alla completa definizione del medesimo.

Art. 8 - VERIFICHE A CAMPIONE

L'Amministrazione effettua periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione ed il relativo aggiornamento.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dia esito negativo viene cancellato dall'Albo ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, con eventuale applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge per le ipotesi di falsa dichiarazione.

In sede di presentazione dell'offerta gli operatori economici invitati ad una procedura di gara devono attestare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero.

L'Amministrazione procede a verificare la veridicità della dichiarazione resa dall'operatore economico dichiarato aggiudicatario ed eventualmente, a sua discrezione, anche di quelle degli altri partecipanti alla procedura. In caso di esito negativo del controllo si avvia la procedura di cancellazione di cui all'articolo 9, sempre fatta salva la possibilità di applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

La richiamata dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico; valgono anche in questo caso, in ipotesi di riscontro negativo, le conseguenze sanzionatorie sopra esposte.

Art. 9 - CANCELLAZIONE D'UFFICIO

La cancellazione comporta la disabilitazione dell'operatore economico da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali era iscritto.

La cancellazione d'ufficio dall'Albo è disposta previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, accertata in esito alle verifiche di cui all'articolo 8 dei requisiti di ordine generale o di quelli specifici previsti al precedente articolo 4;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'Amministrazione nell'esecuzione del contratto;
- irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Nelle predette ipotesi il Responsabile del Procedimento comunica all'operatore economico mediante posta elettronica certificata l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, indicando una sintetica motivazione.

Eventuali controdeduzioni devono pervenire, sempre via posta elettronica certificata, entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento. L'Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento di osservazioni o, in mancanza, dallo scadere del termine per la relativa presentazione, si pronuncia definitivamente in merito alla cancellazione dandone comunicazione all'operatore economico.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico è automaticamente sospesa dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione sino alla conclusione dello stesso.

L'operatore economico cancellato/disabilitato può, una volta venuto definitivamente meno il motivo che ha portato alla cancellazione e, in ogni caso, a condizione che sussistano tutti i requisiti richiesti,

presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo inoltrando all'Amministrazione apposita istanza a mezzo posta elettronica certificata, corredata da tutta la documentazione a comprova dei requisiti necessari.

L'Amministrazione può richiedere all'operatore economico chiarimenti e/o l'invio di ulteriore documentazione al fine di valutare la richiesta e pronunciarsi in merito.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Varese.

I dati raccolti vengono trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, per le finalità connesse esclusivamente alla gestione del presente Albo.

Tutti i dati vengono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e sono registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare e far modificare i dati che lo riguardano, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Con l'iscrizione all'Albo l'operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 11 - NORMA DI COORDINAMENTO

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali sue successive integrazioni e/o modificazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente testo si rinvia alle leggi, regolamenti e linee guida vigenti in materia.

Art. 12 - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

L'avviso di rinnovo dell'Albo telematico è pubblicato sul sito web della Provincia di Varese.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la Deliberazione Consiliare di approvazione.